



Bruxelles, 2.3.2023  
COM(2023) 104 final

Raccomandazione di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati in merito a un protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose, recante modifica dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan**

## RELAZIONE

La Commissione propone di negoziare un accordo che modifichi l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan ("ARPC")<sup>1</sup> per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose. Le modifiche assumerebbero la forma di un protocollo aggiunto all'ARPC.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

La promozione e la protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea (UE) a livello internazionale è un elemento chiave della politica commerciale dell'UE.

L'UE, i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakistan sono firmatari dell'ARPC, entrato in vigore il 1° marzo 2020, nell'ambito del quale, in particolare del titolo III, capo 7, sezione 2, le parti hanno concordato norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche che devono essere sancite nei sistemi di entrambe le parti. Tali norme sono state definite al fine di garantire un elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche dell'UE e del Kazakistan, qualora le parti chiedano una registrazione diretta delle indicazioni geografiche rispettivamente in Kazakistan o nell'UE. A norma dell'articolo 83 dell'ARPC le parti si impegnano ad avviare negoziati entro sette anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il titolo III dell'ARPC, in vista della conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche nei loro rispettivi territori. Il titolo III dell'ARPC è entrato in vigore il 1° maggio 2016, quando l'ARPC è stato applicato in via provvisoria. Le parti si sono pertanto impegnate ad avviare negoziati sulla protezione delle indicazioni geografiche entro il 1° maggio 2023.

Tale impegno è in linea con gli obiettivi strategici fondamentali dell'UE di proteggere le indicazioni geografiche nel settore del commercio internazionale di prodotti agricoli. Un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche sotto forma di protocollo dell'attuale ARPC rafforzerebbe la politica di qualità dell'Unione europea, contrasterebbe le pratiche ingannevoli e impedirebbe l'uso illecito delle indicazioni geografiche. Contribuirebbe inoltre ad aumentare il valore aggiunto delle esportazioni agricole dell'UE e, di conseguenza, a rendere l'economia dell'UE più competitiva.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La conclusione dell'accordo sulle indicazioni geografiche con il Kazakistan rientra nella strategia globale di promozione della politica dell'UE in materia di indicazioni geografiche. L'UE ha competenza esclusiva in materia di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli a livello dell'UE. L'iniziativa mira a fornire un elevato livello di protezione diretta all'elenco delle indicazioni geografiche dell'UE in Kazakistan e alle indicazioni geografiche kazake nell'UE; apporterà anche un vantaggio competitivo ai produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche.

La Commissione ritiene pertanto opportuno raccomandare al Consiglio l'adozione di una decisione che autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo bilaterale tra l'UE e il Kazakistan sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose. Tale decisione dovrebbe essere accompagnata dalle direttive di

---

<sup>1</sup> Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3).

negoziato che figurano nell'allegato della presente raccomandazione. L'eventuale accordo con il Kazakhstan assumerà la forma di un protocollo dell'attuale ARPC.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche con il Kazakhstan è in linea con le azioni esterne dell'UE, in particolare con gli obiettivi dell'Unione relativi alla strategia dell'UE di promuovere la politica in materia di indicazioni geografiche. Tutti gli accordi bilaterali negoziati di recente contengono disposizioni sulla promozione e la protezione delle indicazioni geografiche.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La raccomandazione si basa sull'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il Parlamento europeo sarà informato in tutte le fasi della procedura conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

La raccomandazione della Commissione è coerente con il principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'obiettivo di cui all'articolo 83 dell'ARPC può essere conseguito solo mediante un accordo internazionale. La procedura per negoziare, firmare e concludere accordi internazionali è definita all'articolo 218 TFUE.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per questa iniziativa, in quanto non esistono opzioni strategiche alternative. Nell'ambito dell'ARPC le parti si sono impegnate ad avviare negoziati al fine di proteggere le indicazioni geografiche attraverso un accordo bilaterale entro un termine prestabilito. Inoltre i portatori di interessi e l'industria agroalimentare consultati attraverso il pertinente gruppo consultivo della DG AGRI hanno

ribadito il loro forte interesse per la protezione delle indicazioni geografiche attraverso accordi bilaterali. Tale interesse è condiviso anche dalla parte kazaka.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'accordo non avrà alcun impatto diretto sul bilancio dell'UE.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

I negoziati dovrebbero iniziare entro e non oltre maggio 2023.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio adotti una decisione che autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per modificare l'attuale ARPC al fine di aggiungere un protocollo sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- il Consiglio nomini un comitato speciale incaricato di assistere la Commissione in tali negoziati, nel caso di specie il comitato di cui all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati in merito a un protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose, recante modifica dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan sono firmatari dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione ("ARPC")<sup>1</sup>, entrato pienamente in vigore il 1° marzo 2020.
- (2) Il titolo III (Commercio e imprese) dell'ARPC, che comprende le disposizioni sulle indicazioni geografiche, è applicato in via provvisoria dal 1° maggio 2016.
- (3) L'articolo 83 dell'ARPC impone alle parti di avviare negoziati entro sette anni dalla data di applicazione del titolo III dell'ARPC in vista della conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche nei loro rispettivi territori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Kazakhstan, a nome dell'Unione, modifiche dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan (ARPC) sotto forma di protocollo sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose.

### *Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

### *Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato della politica commerciale.

---

<sup>1</sup> Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3).

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*